

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 10

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
13 gennaio 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 34/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ <b>Regolamento (CE) n. 35/2005 della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</b> .....	3
★ <b>Regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini <sup>(1)</sup></b> .....	9
★ <b>Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup></b> .....	18
Regolamento (CE) n. 38/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

★ <b>Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose</b> .....	22
---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 34/2005 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,1
	204	101,8
	999	100,0
0707 00 05	052	138,3
	999	138,3
0709 90 70	052	142,0
	204	195,6
	999	168,8
0805 10 20	052	61,6
	204	51,7
	220	43,0
	448	34,6
	999	47,7
0805 20 10	204	70,4
	999	70,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,1
	204	51,9
	400	79,0
	464	139,9
	624	58,7
	999	78,9
0805 50 10	052	49,3
	608	16,0
	999	32,7
0808 10 80	400	97,3
	404	105,3
	720	64,0
	999	88,9
0808 20 50	400	102,1
	999	102,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 35/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(2)</sup> che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	59,80	34,73	1 812,23	444,93	935,72	14 865,98
		206,49	41,67	25,89	244,67	14 339,11	2 308,90
		540,01	42,03				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	7,28	4,23	220,61	54,16	113,91	1 809,66
		25,14	5,07	3,15	29,78	1 745,53	281,07
		65,74	5,12				
1.40	Agli 0703 20 00	123,62	71,79	3 746,07	919,72	1 934,24	30 729,53
		426,84	86,14	53,52	505,76	29 640,44	4 772,73
		1 116,27	86,88				
1.50	Porri ex 0703 90 00	57,07	33,14	1 729,35	424,59	892,93	14 186,14
		197,05	39,77	24,71	233,48	13 683,36	2 203,31
		515,32	40,11				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	48,73	28,30	1 476,67	362,55	762,46	12 113,30
		168,25	33,96	21,10	199,36	11 683,99	1 881,37
		440,02	34,25				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassicaceae L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	35,67	1 861,51	457,03	961,17	15 270,27
		212,11	42,80	26,59	251,32	14 729,07	2 371,69
		554,70	43,17				
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	75,36	43,76	2 283,63	560,67	1 179,13	18 732,99
		260,20	52,51	32,62	308,31	18 069,07	2 909,50
		680,49	52,96				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	26,74	15,53	810,30	198,94	418,39	6 647,03
		92,33	18,63	11,58	109,40	6 411,45	1 032,38
		241,46	18,79				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	55,40	32,17	1 678,72	412,15	866,79	13 770,79
		191,28	38,60	23,98	226,64	13 282,73	2 138,80
		500,23	38,93				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	312,06	181,21	9 456,36	2 321,70	4 882,68	77 571,92
		1 077,48	217,44	135,09	1 276,70	74 822,67	12 048,02
		2 817,84	219,32				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	144,43 498,68 1 304,16	83,87 100,64 101,50	4 376,62 62,52	1 074,54 590,89	2 259,82 34 629,67	35 902,09 5 576,10
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	141,05 487,02 1 273,65	81,91 98,28 99,13	4 274,24 61,06	1 049,40 577,06	2 206,95 33 819,56	35 062,21 5 445,66
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	244,91 845,63 2 211,49	142,22 170,65 172,12	7 421,53 106,02	1 822,11 1 001,98	3 832,02 58 722,21	60 879,88 9 455,51
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	552,28 1 906,93 4 987,02	320,71 384,83 388,15	16 735,87 239,08	4 108,94 2 259,51	8 641,37 132 421,18	137 286,81 21 322,59
1.210	Melanzane 0709 30 00	122,19 421,88 1 103,31	70,95 85,14 85,87	3 702,58 52,89	909,04 499,88	1 911,78 29 296,32	30 372,77 4 717,32
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	93,50 322,84 844,29	54,30 65,15 65,71	2 833,33 40,48	695,63 382,53	1 462,96 22 418,50	23 242,23 3 609,85
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 365,57	537,98 645,54 651,10	28 073,91 401,06	6 892,62 3 790,25	14 495,64 222 132,52	230 294,46 35 768,00
1.240	Peperoni 0709 60 10	142,68 492,66 1 288,41	82,86 99,42 100,28	4 323,76 61,77	1 061,56 583,75	2 232,52 34 211,41	35 468,46 5 508,76
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	93,68 323,47 845,93	54,40 65,28 65,84	2 838,85 40,56	696,99 383,27	1 465,81 22 462,18	23 287,52 3 616,88
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	82,83 285,99 747,91	48,10 57,71 58,21	2 509,91 35,86	616,23 338,86	1 295,96 19 859,45	20 589,16 3 197,79

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	127,32	73,94	3 858,29	947,27	1 992,18	31 650,10
		439,62	88,72	55,12	520,91	30 528,38	4 915,71
		1 149,71	89,48				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.85	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), fresche 0805 50 90	172,79	100,34	5 236,07	1 285,54	2 703,58	42 952,26
		596,61	120,40	74,80	706,92	41 429,98	6 671,10
		1 560,26	121,44				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	71,36	41,44	2 162,42	530,91	1 116,54	17 738,67
		246,39	49,72	30,89	291,95	17 109,99	2 755,07
		644,37	50,15				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	79,23	46,01	2 400,84	589,45	1 239,65	19 694,47
		273,56	55,21	34,30	324,14	18 996,47	3 058,83
		715,41	55,68				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	216,38	125,65	6 557,03	1 609,86	3 385,65	53 788,29
		747,12	150,78	93,67	885,26	51 881,96	8 354,08
		1 953,89	152,07				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	38,25	22,21	1 159,09	284,58	598,48	9 508,19
		132,07	26,65	16,56	156,49	9 171,20	1 476,76
		345,39	26,88				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	59,59	34,60	1 805,66	443,32	932,33	14 812,06
		205,74	41,52	25,80	243,78	14 287,10	2 300,52
		538,06	41,88				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	97,96	56,89	2 968,50	728,82	1 532,75	24 351,07
		338,24	68,26	42,41	400,78	23 488,04	3 782,07
		884,57	68,85				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	128,37	74,55	3 890,13	955,09	2 008,62	31 911,31
		443,25	89,45	55,57	525,21	30 780,33	4 956,28
		1 159,20	90,22				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	480,07	278,78	14 547,55	3 571,67	7 511,46	119 335,68
		1 657,58	334,51	207,82	1 964,06	115 106,26	18 534,52
		4 334,93	337,39				
2.170	Pesche 0809 30 90	203,78	118,33	6 175,09	1 516,09	3 188,43	50 655,16
		703,61	141,99	88,22	833,70	48 859,88	7 867,46
		1 840,08	143,22				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	158,91	92,28	4 815,53	1 182,29	2 486,44	39 502,47
		548,69	110,73	68,79	650,14	38 102,45	6 135,29
		1 434,95	111,68				
2.190	Prugne 0809 40 05	166,89	96,91	5 057,31	1 241,65	2 611,28	41 485,84
		576,24	116,29	72,25	682,79	40 015,53	6 443,34
		1 507,00	117,29				
2.200	Fragole 0810 10 00	179,43	104,19	5 437,20	1 334,92	2 807,44	44 602,16
		619,53	125,03	77,67	734,08	43 021,40	6 927,35
		1 620,20	126,10				



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	177,08	9 240,90	2 268,80	4 771,43	75 804,47
		1 052,93	212,49	132,01	1 247,61	73 117,86	11 773,51
		2 753,64	214,32				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	988,97	574,29	29 968,76	7 357,84	15 474,02	245 838,16
		3 414,72	689,11	428,13	4 046,07	237 125,34	38 182,15
		8 930,20	695,05				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	142,14	82,54	4 307,27	1 057,51	2 224,01	35 333,16
		490,78	99,04	61,53	581,52	34 080,91	5 487,74
		1 283,50	99,90				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	170,93	99,26	5 179,69	1 271,70	2 674,47	42 489,78
		590,19	119,10	74,00	699,31	40 983,89	6 599,27
		1 543,46	120,13				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	111,15	64,54	3 368,08	826,92	1 739,07	27 628,85
		383,77	77,45	48,12	454,72	26 649,64	4 291,15
		1 003,63	78,11				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

## REGOLAMENTO (CE) N. 36/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

**che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(2) Con parere del 4 e 5 aprile 2002 relativo a una strategia per indagare sulla possibile presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha raccomandato una strategia d'indagine per quanto riguarda la popolazione di piccoli ruminanti della Comunità.

(3) Il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE ha creato un gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi, al fine di definire meglio la strategia raccomandata dal CSD. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti al livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo, essa prevede che si effettui una prova interlaboratorio («ring trial»), con almeno tre metodi differenti, presso laboratori selezionati sotto la direzione dell'LCR in tutti i casi in cui il primo screening non abbia potuto escludere la presenza della BSE. Essa prevede infine che si effettui una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma.

(4) È necessario assicurarsi che ai laboratori che effettuano gli esami di conferma pervenga materiale cerebrale di qualità ottimale e di quantità sufficiente, prelevato da animali risultati positivi allo scrapie.

(5) Quando la tipizzazione molecolare dei casi confermati di scrapie isola materiale sospetto di BSE o insolito, è op-

portuno che l'autorità competente abbia accesso al materiale cerebrale di altri animali infetti presenti nell'azienda, per agevolare l'ulteriore indagine del caso.

(6) Quattro laboratori hanno partecipato con successo a una prova interlaboratorio condotta dall'LCR tra luglio 2003 e marzo 2004 per controllarne la competenza nell'uso dei metodi di tipizzazione molecolare. L'LCR dovrebbe controllare la competenza di altri laboratori in rapporto all'uso di uno dei metodi di tipizzazione molecolare entro aprile 2005.

(7) Nel frattempo, vista la necessità di estendere e accelerare la sorveglianza dei caprini in seguito a un caso sospetto rilevato in una capra, e viste le informazioni inviate al gruppo di esperti dell'LCR dai laboratori di alcuni Stati membri quanto alla loro capacità di effettuare le analisi molecolari, i suddetti laboratori dovrebbero ricevere un'autorizzazione provvisoria per tali analisi, in attesa dei risultati del controllo di competenza.

(8) Gli Stati membri presentano volontariamente relazioni mensili in materia di TSE, che si aggiungono alla relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001. Le informazioni inviate con le relazioni annuali e mensili dovrebbero essere armonizzate e andrebbero inviate informazioni ulteriori, riguardanti in particolare l'età dei bovini sottoposti ai test, al fine di valutare la presenza della BSE nelle diverse fasce d'età.

(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(10) In ragione della necessità sempre più urgente di distinguere la BSE dallo scrapie, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento entrino in vigore al più presto.

(11) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1) All'allegato III, il capitolo A, parte II e III, e il capitolo B, parte I sono sostituiti dal testo che segue:

«II. **SORVEGLIANZA SUGLI OVINI E SUI CAPRINI**

**1. Norma generale**

La sorveglianza sugli ovini e sui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

**2. Sorveglianza sugli ovini macellati per il consumo umano**

Gli Stati membri la cui popolazione di pecore e agnelle montate supera i 750 000 animali effettuano i test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4, su un campione minimo annuo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano (\*).

**3. Sorveglianza sugli ovini e i caprini non macellati per il consumo umano**

Gli Stati membri effettuano i test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni dei campioni rispettivamente indicate alle tabelle A e B, sugli ovini e i caprini morti o abbattuti:

— che non sono stati abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,

— che non sono stati macellati per il consumo umano.

Tabella A

Popolazione di pecore e agnelle montate dello Stato membro	Dimensioni minime del campione di ovini morti <sup>(1)</sup>
> 750 000	10 000
100 000-750 000	1 500
40 000-100 000	500
< 40 000	100

<sup>(1)</sup> Le dimensioni dei campioni sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini dei singoli Stati membri e intendono fornire obiettivi raggiungibili. Le dimensioni dei campioni pari a 10 000, 1 500, 500 e 100 animali consentiranno di rilevare una presenza pari rispettivamente allo 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % e 3 %, con un'affidabilità del 95 %.

Tabella B

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre che sono già state accoppiate dello Stato membro	Dimensioni minime del campione di caprini morti <sup>(1)</sup>
> 750 000	5 000
250 000-750 000	1 500
40 000-250 000	500
< 40 000	50

<sup>(1)</sup> Le dimensioni dei campioni sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di caprini dei singoli Stati membri, e intendono fornire obiettivi raggiungibili. Le dimensioni dei campioni pari a 5 000, 1 500, 500 e 50 animali consentiranno di rilevare una presenza pari rispettivamente allo 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % e 6 %, con un'affidabilità del 95 %. Qualora uno Stato membro incontri delle difficoltà nel riunire un numero di caprini morti sufficiente a raggiungere le previste dimensioni del campione, può scegliere di integrare il proprio campione effettuando test su caprini macellati per il consumo umano di età superiore ai 18 mesi, in ragione di tre caprini macellati per il consumo umano per ogni caprino morto.

#### 4. Norme sul campionamento applicabili agli animali di cui ai punti 2 e 3

Gli animali devono aver superato i 18 mesi di età, oppure avere più di due incisivi permanenti già spuntati.

L'età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili.

La scelta del campione avviene in modo da evitare una rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica.

Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Gli Stati membri istituiscono un sistema per controllare, in modo mirato o secondo altra procedura, che gli animali non siano sottratti al campionamento.

Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione.

Gli Stati membri possono però decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che introducono tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10% della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.

#### 5. Sorveglianza delle greggi infette

A partire dal 1° ottobre 2003, gli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, abbattuti per essere distrutti in conformità delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera b), punto i) o ii), o punto 2, lettera c), sono sottoposti a test in seguito alla selezione di un campione casuale, secondo le dimensioni del campione indicate nella tabella che segue.

Numero di animali del gregge di età superiore ai 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente abbattuti per essere distrutti	Dimensione minima del campione
70 o inferiore	Tutti gli animali potenzialmente interessati
80	68
90	73
100	78
120	86
140	92
160	97
180	101
200	105
250	112
300	117
350	121
400	124
450	127
500 o superiore	150

Ove possibile, l'uccisione e il campionamento sono rimandati fino a che non si rende noto il risultato dell'analisi molecolare inizialmente effettuata per l'ulteriore esame dei casi positivi di scrapie a norma dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto 1).

#### 6. Sorveglianza sugli altri animali

Oltre ai programmi di sorveglianza di cui ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, praticare la sorveglianza su altri animali, in particolare:

- animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,
- animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi indigeni di TSE,
- animali che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati,
- animali nati o discendenti da femmine infette da TSE.

#### 7. Misure successive alle analisi sugli ovini e sui caprini

- 7.1. Quando un ovino o caprino macellato per il consumo umano viene scelto per essere sottoposto al test di accertamento della TSE in conformità del punto 2, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 7.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 7.1 qualora sia operativo nel macello un sistema approvato dall'autorità competente e atto a garantire che tutte le parti degli animali possano essere rintracciate e che nessuna parte degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 7.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, pelle compresa, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, eccettuati i sottoprodotti di origine animale immediatamente distrutti in conformità degli articoli 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e) del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- 7.4. Eccezione fatta per il materiale da trattenere per i registri di cui al capitolo B, parte III di questo allegato, tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono immediatamente distrutte in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e) del regolamento (CE) n. 1774/2002.

#### 8. Genotipizzazione

- 8.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di TSE riscontrati in genotipi resistenti (ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Ove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi risulti impossibile, il gregge d'origine e tutte le altre greggi di cui l'animale ha fatto parte vengono sottoposti a una sorveglianza più approfondita volta a individuare altri casi di TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.
- 8.2. Oltre agli animali sottoposti a genotipizzazione in base alle disposizioni del punto 8.1, si procede a determinare il genotipo della proteina prionica di un campione minimo di ovini. Nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 animali adulti detto campione minimo deve comprendere almeno 600 animali. Per gli altri Stati membri il campione minimo comprende almeno 100 animali. I campioni possono essere prelevati da animali macellati per il consumo umano, da animali morti nell'allevamento o da animali vivi. Il campionamento dev'essere rappresentativo dell'intera popolazione di ovini.

### III. SORVEGLIANZA SU ALTRE SPECIE ANIMALI

Gli Stati membri possono condurre a titolo volontario la sorveglianza per il rilevamento delle TSE in altre specie animali diverse dai bovini, ovini e caprini.

(\*) Le dimensioni minime del campione sono state calcolate in modo da rilevare una presenza negli animali macellati pari allo 0,03 %, con un margine di affidabilità del 95 %.

## «CAPITOLO B

**NORME DI RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE****I. NORME PER GLI STATI MEMBRI****A. Informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali in base all'articolo 6, paragrafo 4**

1. Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a limitazioni ufficiali di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a esame di laboratorio in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, compresi i risultati dei test rapidi e di conferma (numero di esiti positivi e negativi) e, per i bovini, stima della distribuzione in base all'età di tutti gli animali controllati. Ove possibile, la distribuzione in base all'età dovrebbe essere indicata come segue: "sotto i 24 mesi", distribuzione per 12 mesi tra i 24 e i 155 mesi, e "sopra i 155" mesi d'età.
3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
4. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 e 5. Occorre indicare il metodo seguito per la scelta del campione, i risultati dei test rapidi e di conferma e una stima della distribuzione in base all'età degli animali controllati come stabilito al punto 2.
5. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2, 3 e 5, nonché metodo di scelta del campione e risultati dei test rapidi e di conferma.
6. Distribuzione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Per ogni caso di TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini dev'essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita. Vanno indicati i casi di TSE ritenuti atipici e le relative ragioni. Per i casi di scrapie vanno riportati i risultati dell'analisi molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i).
7. Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie.
8. Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE o sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punti 8.1 e 8.2.

**B. Periodi di riferimento**

La compilazione delle relazioni contenenti le informazioni di cui al capitolo A e inviate alla Commissione mensilmente o, per quanto riguarda le informazioni di cui al punto 8, trimestralmente, può equivalere alla relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, purché le informazioni siano aggiornate ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni.»

- 2) All'allegato X, il testo del capitolo C è sostituito dal seguente:

## «CAPITOLO C

**Campionamento e analisi di laboratorio****1. Campionamento**

Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una TSE deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell'ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione internazionale delle epizootie (OIE) (di seguito denominato "il manuale"). In assenza dei metodi e protocolli dell'OIE e affinché vi sia materiale sufficiente, l'autorità competente deve garantire l'uso di metodi e protocolli di campionamento in conformità degli orientamenti emessi dal laboratorio comunitario di riferimento. In particolare l'autorità competente cerca di raccogliere parte del cervello e dell'intero tronco cerebrale dei piccoli ruminanti e conserva almeno metà dei tessuti prelevati, freschi ma non congelati, fino a che non risulti un esito negativo del test rapido o di conferma.

I campioni vanno contrassegnati correttamente, in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento.

## 2. **Laboratori**

Ogni esame di laboratorio per accertare la presenza di una TSE è condotto in laboratori debitamente autorizzati dall'autorità competente.

## 3. **Metodi e protocolli**

### 3.1. **Analisi di laboratorio per accertare la presenza di BSE nei bovini**

#### a) *Casi sospetti*

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti a esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, a meno che il materiale non abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con uno degli altri metodi diagnostici descritti nel succitato manuale (immunocitochimica, immunocolorazione o rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica). A tal fine non possono però essere utilizzati i test rapidi.

Qualora l'esito di uno dei suddetti esami sia positivo, gli animali sono considerati casi confermati di BSE.

#### b) *Sorveglianza della BSE*

I campioni di bovini da analizzare in laboratorio, a norma dell'allegato III, capitolo A, parte I (Sorveglianza sui bovini), sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il campione è immediatamente sottoposto a esami di verifica in un laboratorio ufficiale. L'esame di verifica inizia con un esame istopatologico del tronco cerebrale secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, eccettuati i casi in cui il materiale abbia subito autolisi o non si presti comunque a essere esaminato per via istopatologica. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, oppure se il materiale ha subito autolisi, il campione è esaminato con un altro dei metodi diagnostici di cui alla lettera a).

Un animale è considerato un caso confermato di BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e

— il risultato del successivo esame istopatologico è positivo, ovvero

— il risultato di un altro metodo diagnostico di cui alla lettera a) è positivo.

### 3.2. **Analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE negli ovini e nei caprini**

#### a) *Casi sospetti*

I campioni di ovini e caprini da analizzare in laboratorio, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti a esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, a meno che il materiale non abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, oppure se il materiale ha subito autolisi, il campione è sottoposto a esame mediante immunocitochimica, immunocolorazione o rilevazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica, come stabilito dal manuale. A tal fine non possono però essere utilizzati i test rapidi.

Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale è considerato un caso confermato di scrapie.

#### b) *Sorveglianza dello scrapie*

I campioni provenienti da ovini e caprini e inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza dello scrapie negli ovini e nei caprini), sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il tronco cerebrale viene immediatamente inviato a un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante immunocitochimica, immunocolorazione o rilevazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica, come indicato alla lettera a). Se il risultato dell'esame di verifica è negativo o non conclusivo, si procede a ulteriori analisi di verifica, in conformità degli orientamenti forniti dal laboratorio comunitario di riferimento.

Se l'esito di uno degli esami suddetti è positivo, l'animale è considerato un caso confermato di scrapie.



c) *Ulteriore esame dei casi positivi di scrapie*

## i) Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

I campioni provenienti da casi clinicamente sospetti e da animali sottoposti a test, in conformità dell'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2 e 3, considerati casi positivi di scrapie in base agli esami di cui alle lettere a) o b), o che presentano caratteristiche che, secondo il laboratorio che esegue i test, richiedono maggiori accertamenti, sono inviati per ulteriori esami mediante un metodo di tipizzazione molecolare iniziale a:

- Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon Cedex, Francia, oppure
- Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito, oppure
- a un laboratorio designato dall'autorità competente che abbia partecipato con successo ai controlli di competenza organizzati dal laboratorio comunitario di riferimento quanto all'uso di un metodo di tipizzazione molecolare, oppure
- provvisoriamente, fino al 1° maggio 2005, ai laboratori autorizzati in tal senso dal gruppo di esperti dell'LCR.

## ii) Prova interlaboratorio con ulteriori metodi di analisi molecolare

I campioni prelevati da casi di scrapie, in cui la presenza della BSE non può essere esclusa secondo gli orientamenti emessi dal laboratorio comunitario di riferimento mediante l'analisi molecolare iniziale di cui al punto i), devono essere immediatamente inoltrati ai laboratori di cui alla lettera d) in seguito a consultazione con l'LCR, accompagnati da tutte le informazioni disponibili. Tali campioni vengono sottoposti a una prova interlaboratorio con almeno:

- una seconda immunocolorazione a rilevazione mirata,
- un'immunocitochimica a rilevazione mirata, e
- un'ELISA (Enzyme linked ImmunoSorbent Assay) a rilevazione mirata

effettuata nei laboratori autorizzati per il metodo di competenza, come indicato alla lettera d). Qualora i campioni non siano adatti all'immunocitochimica, il laboratorio comunitario di riferimento dirige le analisi alternative appropriate nel quadro delle prove interlaboratorio.

I risultati sono interpretati dal laboratorio comunitario di riferimento, assistito da un gruppo di esperti comprendente un rappresentante del competente laboratorio nazionale di riferimento. La Commissione è informata immediatamente dei risultati dell'interpretazione. I campioni che indicano la presenza di BSE in base a tre metodi differenti e i campioni non conclusivi sottoposti a prova interlaboratorio sono ulteriormente analizzati con biotest sui topi per ottenere una conferma definitiva.

L'ulteriore analisi dei campioni prelevati dalle greggi infette della stessa azienda, in base alle disposizioni dell'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, si effettua in conformità del parere del laboratorio comunitario di riferimento, previa consultazione col competente laboratorio nazionale di riferimento.

d) *Laboratori autorizzati a effettuare ulteriori esami con metodi di tipizzazione molecolare:*

I laboratori autorizzati sono:

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments  
Laboratoire de pathologie bovine  
31, avenue Tony Garnier  
BP 7033  
F-69342 Lyon Cedex

Centre CEA Fontenay-aux-Roses, BP 6  
F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Service de Pharmacologie et d'Immunologie  
Centre CEA Saclay, bâtiment 136  
F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Veterinary Laboratories Agency  
Woodham Lane  
New Haw  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB  
Regno Unito

### 3.3. Analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE in specie diverse da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2

Qualora siano definiti metodi e protocolli per i test effettuati al fine di confermare la presenza di una TSE in specie diverse dai bovini, ovini e caprini, questi devono comprendere almeno un esame istopatologico del tessuto cerebrale. L'autorità competente può richiedere inoltre test di laboratorio, quali immunocitochimica, immunocolorazione, rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica oppure altri metodi atti a individuare la forma della proteina prionica associata alla patologia. Almeno un altro esame di laboratorio deve essere comunque condotto qualora l'esame istopatologico iniziale sia negativo o non conclusivo. Nel caso della prima comparsa della malattia, devono essere eseguiti almeno tre esami diversi.

In particolare, laddove si sospetti la BSE in una specie diversa dai bovini, i campioni sono sottoposti, ove possibile, alla tipizzazione dei ceppi.

### 4. Test rapidi

Per eseguire i test rapidi conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, vengono utilizzati, quali test rapidi, i seguenti metodi:

- test d'immunocolorazione secondo la procedura "Western blotting" per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi PrP<sup>Res</sup> (test Prionics Check Western),
- ELISA chimiluminescente, consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA, con l'uso di un reagente chimiluminescente potenziato (test Enfer),
- immunodosaggio a sandwich della PrP<sup>Res</sup>, effettuato dopo una fase di denaturazione e una di concentrazione (test Bio-Rad TeSeE, già Bio-Rad Platelia),
- immunodosaggio basato sulle micropiastre (ELISA) per l'individuazione della PrP<sup>Res</sup> resistente alle proteasi e contenente anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),
- immunodosaggio automatizzato dipendente dalla conformazione che confronta la reattività di un anticorpo di rilevazione con le forme di PrP<sup>Sc</sup> sensibili e resistenti alla proteasi (alcune frazioni di PrP<sup>Sc</sup> resistenti alla proteasi sono equivalenti alla PrP<sup>Res</sup>) e con la PrP<sup>C</sup> (test InPro CDI-5).

Il produttore dei test rapidi deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità, approvato dal laboratorio comunitario di riferimento, in grado di garantire la stabilità dei risultati del test. Il produttore deve fornire il protocollo dei test al laboratorio comunitario di riferimento.

Le modifiche ai test rapidi o ai loro protocolli sono possibili solo previa comunicazione al laboratorio comunitario di riferimento, a condizione che quest'ultimo giudichi che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test. Tale valutazione dev'essere comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.

### 5. Test alternativi

(da definire)»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2005****sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana<sup>(2)</sup>, contiene prescrizioni per garantire il rispetto integrale delle temperature imposte dalla direttiva 89/108/CEE.
- (2) Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.
- (3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito, nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti di registrazione delle temperature dell'aria e sui termometri. L'impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le apparecchiature utilizzate per controllare le temperature degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata di prescrizioni tecniche.
- (4) Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare in via transitoria l'impiego degli strumenti di misurazione installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione del presente regolamento.
- (5) La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo transitorio.
- (6) Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature di piccole dimensioni utilizzate nel commercio al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti

per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.

- (7) È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove norme per le apparecchiature di misurazione e delle norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE. Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e sostituirla con il presente regolamento.
- (8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto e campo d'applicazione**

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

*Articolo 2***Controllo e registrazione della temperatura**

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

2. A partire dal 1° gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30.

*Articolo 3***Deroghe all'articolo 2**

1. In deroga all'articolo 2, la temperatura dell'aria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

- a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata chiaramente;
- b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2. L'autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di dimensioni inferiori a 10 m<sup>3</sup> destinati alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la

temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente visibile.

*Articolo 4***Abrogazione**

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

*Articolo 5***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/2005 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2005****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2129/2004 (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 7).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 gennaio 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	82,0	11	01
		78,8	12	03
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	134,5	63	01
		140,0	60	02
		153,1	54	03
		254,6	14	04
0207 25 10	Carcasse di tacchino presentazione 80 %, congelate	86,7	26	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	180,7	38	01
		240,0	17	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	148,7	50	01
		151,5	49	03

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile.»

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose**

L'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose<sup>(1)</sup> è entrato in vigore il 1° giugno 2004, essendo state ultimate il 27 aprile 2004 le procedure previste all'articolo 41 dell'accordo stesso.

---

<sup>(1)</sup> GU L 35 del 6.2.2004, pag. 3.